SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 giugno 2017

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della giustizia

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 7 giugno 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tadalafil Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1110/2017). (17A04124)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macrogol Pharos» (17A04135)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Sandoz» (17A04136)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Mylan» (17A04137)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dopamina Cloridrato Hikma» (17A04138)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoresceina Sodica Monico» (17A04139)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Mylan» (17A04140)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Heslax» (17A04141)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Mylan». (17A04142)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesalazina Dorom» (17A04143)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dacarbazina Lipomed» (17A04144)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crystalsol» (17A04145)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Tecnigen Italia» (17A04146)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gamten» (17A04147)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isolfan» (17A04148)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imipenem e Cilastatina Aurobindo Italia» (17A04149)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe Zentiva» (17A04150)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Krka» (17A04151)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Esomeprazolo Pensa Pharma» (17A04152)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride Teva Italia» (17A04153)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Medac» (17A04154)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aria Linde Medicale» (17A04155)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Dr. Reddy's» (17A04156)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost Zentiva» (17A04157)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tenofovir Disoproxil Accord» (17A04158)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Palonosetron Dr. Reddy's» (17A04159)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid B. Braun» (17A04160)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Landiobloc» (17A04161)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevelamer Sandoz GmbH» (17A04162)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rupatadina Teva» (17A04163)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Piperacillina e Tazobactam Mylan Generics». (17A04164)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Alter» (17A04165)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Farmorubicina» (17A04166)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clivarina» (17A04167)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rubidelle» (17A04168)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xalibur» (17A04169)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fostimon» (17A04170)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Mercilon» e «Practil» (17A04171)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proscar» (17A04172)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prostide» (17A04173)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Botox» (17A04174)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Mylan Generics». (17A04175)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Carbolithium» (17A04176)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutas» (17A04177)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano (17A04178)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metother» (17A04179)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Angelini» (17A04180)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato Italfarmaco», con conseguente modifica stampati. (17A04188)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gentamicina Solfato L.F.M.», con conseguente modifica stampati. (17A04189)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Furosemide Teva», con conseguente modifica stampati. (17A04190)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Prazepam EG», con conseguente modifica stampati. (17A04191)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Pravastatina Mylan», con conseguente modifica stampati. (17A04192)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ramipril e Idroclorotiazide Zentiva», con conseguente modifica stampati. (17A04193)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lattulosio Fresenius», con conseguente modifica stampati. (17A04194)

Rettifica della determina A.I.C. n. 65 del 10 maggio 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neodidro». (17A04195)

Rettifica della determina V&A n. 2064/2013 del 22 novembre 2013, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexallegra». (17A04196)

Rettifica della determina V&A n. 1138/2014 del 19 giugno 2014, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fastum Antidolorifico». (17A04197)

Rettifica della determina AAM/PPA n. 296 del 22 marzo 2017, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solu Medrol». (17A04198)

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2017.

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;

Visto l'art. 1, commi da 1 a 3, del citato decreto-legge n. 193 del 2016, secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte - ad esclusione della società Equitalia Giustizia S.p.a. - cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione e, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della riscossione, l'esercizio delle relative funzioni, attribuito all'Agenzia delle entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», strumentale dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 15, del medesimo decreto-legge n. 193 del 2016, per il quale fino al 1° luglio 2017, l'attività di riscossione proseguirà nel regime giuridico vigente ed entro il 30 aprile 2017 l'amministratore delegato di Equitalia S.p.a. è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione del nuovo ente pubblico economico «Agenzia delle entrate-Riscossione», per la vigilanza e la gestione della fase transitoria, nonché per l'elaborazione dello Statuto del nuovo ente;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 193 del 2016, ai sensi del quale lo Statuto di «Agenzia delle entrate-Riscossione» è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e disciplina le funzioni e le competenze degli organi, le entrate dell'ente e i relativi criteri relativi alla determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività e nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione, nonché i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2017, con il quale l'amministratore delegato di Equitalia S.p.a. è stato nominato Commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici dell'«Agenzia delle entrate-Riscossione», per il periodo 16 febbraio 2017 - 30 giugno 2017 e sono stati attribuiti allo stesso compiti e funzioni per porre in essere gli atti necessari e propedeutici all'istituzione dell'ente, tra i quali è prevista, all'art. 2, comma 1, lettera *a)* dello stesso decreto, l'elaborazione dello Statuto dell'ente «ai fini della predisposizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la nota prot. n. 2017/2 del 13 marzo 2017, con la quale l'amministratore delegato di Equitalia S.p.a. in qualità di Commissario straordinario ha trasmesso lo schema di statuto;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 è approvato l'allegato Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1435

ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE STATUTO

Art. 1.
Natura giuridica, attività e sede

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, di seguito «Agenzia», è un ente strumentale dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, di seguito «decreto-legge n. 193 del 2016».

2. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto-legge n. 193 del 2016, dal presente Statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. L'Agenzia ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e adotta propri regolamenti di amministrazione e di contabilità.

3. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione.

4. L'Agenzia è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e si può articolare in strutture centrali e periferiche.

Art. 2.
Finalità e compiti

1. L'Agenzia svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale, la cui titolarità è attribuita all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e assume la qualifica di Agente della riscossione.

2. L'Agenzia, inoltre, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti e, in particolare:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea delle entrate, tributarie o patrimoniali, delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

2) altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell'Agenzia delle entrate, già svolte dalle società del Gruppo Equitalia alla data del 30 giugno 2017, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni normative vigenti;

3. Sulla base della disciplina legislativa ad essa applicabile, l'Agenzia può realizzare, purché in via strumentale alle proprie finalità e ai compiti istituzionali, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, e finanziarie, nonché assumere, sempre in via strumentale e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipazioni ovvero compartecipare in società, imprese ed enti costituiti o da costituire, anche esercitando attività di direzione e coordinamento.

4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie finalità, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3.
Patrimonio

1. In sede di costituzione, il patrimonio dell'Agenzia è rappresentato da un fondo di dotazione costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017.

2. È consentita, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la destinazione di quote di patrimonio riservate a specifiche gestioni separate, ovvero a rami d'azienda.

Art. 4.
Organi dell'Agenzia

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

a) il presidente;

b) il Comitato di gestione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.
Presidente

1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, nominato ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, è il presidente dell'Agenzia. Nel caso di assenza dal servizio, di impedimento temporaneo o di cessazione a qualunque titolo dell'incarico da direttore dell'Agenzia delle entrate, l'incarico di presidente dell'Agenzia è assunto dal dirigente di vertice dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia delle entrate.

2. Il presidente rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del decreto-legge n. 193 del 2016 o dello Statuto, ad altri organi.

3. In particolare, il presidente:

a) rappresenta l'Agenzia anche in giudizio dinanzi ad ogni autorità giudiziaria con facoltà di promuovere e resistere alle liti;

b) presiede il Comitato di gestione;

c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione tenendone informato quest'ultimo;

d) dirige le strutture organizzative dell'Agenzia e le relative attività;

e) dispone gli impegni di spesa che l'Agenzia può assumere e sottoscrive atti negoziali per un importo non superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità, al netto di imposte ed eventuali contributi, per singola operazione o transazioni tra loro collegate, con facoltà di delega; dispone la partecipazione dell'Agenzia a procedure di affidamento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto i servizi di riscossione di importo non superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità e sottoscrive i relativi atti e contratti, con facoltà di delega;

f) previa delibera del Comitato di gestione, provvede alle assunzioni e ai licenziamenti dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia; provvede alle nomine dei dirigenti, sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del comitato di gestione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;

g) è in ogni caso titolare di tutti i poteri non espressamente attribuiti al Comitato di gestione dalle norme vigenti e dal presente Statuto, con facoltà di delega.

Art. 6.
Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione, composto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 193 del 2016, è presieduto dal presidente dell'Agenzia delle entrate.

2. I componenti del Comitato di gestione, ad eccezione del presidente, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Gli stessi, comunque, decadono in caso di cessazione dall'incarico di dirigente dell'Agenzia delle entrate. Nell'ipotesi di sostituzione il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

3. Il Comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera:

a) le modifiche allo Statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, tra i quali sono ricompresi i regolamenti di amministrazione e contabilità, i bilanci preventivi e consuntivi, le scelte ed i piani strategici, operativi e di investimento annuali e pluriennali, il ricorso al sistema finanziario nelle forme tecniche consentite dalla legge e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia per importi superiori al limite stabilito nel regolamento di contabilità;

b) il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale;

c) il piano annuale di audit e il rendiconto annuale delle attività svolte;

d) nei modi consentiti dalla vigente normativa, l'acquisizione e la vendita di beni immobili e ogni ulteriore operazione immobiliare per il perseguimento delle proprie finalità e compiti istituzionali, le operazioni mobiliari, commerciali e finanziarie nonché le partecipazioni e le compartecipazioni in società, imprese ed enti costituiti o da costituire;

e) la destinazione di quote di patrimonio riservate a specifiche gestioni separate, ovvero a rami d'azienda;

f) le variazioni del modello di remunerazione dell'agente della riscossione, in recepimento delle relative previsioni normative, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'attività e la pubblicazione dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione ex art. 9 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

g) la relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14-*bis* del decreto-legge n.193 del 2016, ai fini dell'individuazione delle procedure e metodologie di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi;

h) ogni ulteriore argomento di carattere strategico o che preveda un impegno di spesa superiore al limite fissato alla lettera *a)* oltre ad ogni diverso argomento che il presidente dell'Agenzia ritenga di sottoporre al Comitato.

4. Il Comitato si riunisce, nella sede indicata nell'avviso di convocazione, e viene convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero a seguito di richiesta scritta di entrambi i componenti del comitato in carica.

5. Il Comitato di gestione, su proposta del presidente, nomina un segretario scelto tra il personale dell'Agenzia. L'incarico di segretario è svolto a titolo gratuito. Ove alle riunioni del Comitato non intervenga il segretario, il Comitato provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

6. Sono valide le riunioni a distanza del Comitato attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video e audio conferenza purché siano identificati i componenti, che della loro identificazione venga dato atto a verbale e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, le riunioni del Comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, nel quale deve in ogni caso essere presente anche il segretario.

7. La convocazione del Comitato è effettuata mediante avviso trasmesso con posta elettronica almeno cinque giorni solari prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza può avvenire mediante comunicazione, da trasmettersi con le medesime modalità, almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.

8. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

9. Delle riunioni del Comitato è fatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, scelto fra i magistrati della Corte dei conti e da due membri supplenti.

2. I componenti del Collegio, diversi dal presidente, nonché i relativi supplenti sono nominati uno su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, durano in carica tre esercizi e possono essere confermati una sola volta.

4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali fatto salvo quanto disposto all'art. 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabile, nonché quelle di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

6. Il compenso è stabilito ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001.

Art. 8.
Controllo della Corte dei conti

1. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9.
Organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di legalità, imparzialità e trasparenza.

2. Nello svolgimento della propria attività l'Agenzia si conforma ai principi della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi individuati dall'art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

3. L'Agenzia opera con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione al fine di perseguire gli obiettivi prestabiliti, tra i quali quelli di cui all'atto aggiuntivo previsto all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 e garantendo, altresì, la trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

4. L'ordinamento degli uffici è stabilito con determinazione del presidente, che si conforma al regolamento di amministrazione dell'Agenzia, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati e l'efficienza dei servizi.

Art. 10.
Personale e relazioni sindacali

1. L'Agenzia subentra a titolo universale nei rapporti di lavoro dei dipendenti di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Tale personale è trasferito all'Agenzia senza soluzione di continuità e mantiene la posizione giuridica, economica e previdenziale alla data del trasferimento, ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile, così come richiamato dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato, e dai contratti ed accordi collettivi in vigore applicati ai dipendenti di cui al comma 1.

3. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali di categoria i contratti di lavoro e gli accordi collettivi per il personale dipendente.

Art. 11.
Criteri per la determinazione dei corrispettivi dei servizi prestati

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione e garantire l'equilibrio economico finanziario dell'attività, i servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, prestati dall'Agenzia in favore di soggetti privati o pubblici, incluse le amministrazioni statali, sono remunerati, con il riconoscimento alla stessa Agenzia degli importi inerenti agli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dalla normativa vigente, nonché fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 17, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, degli importi fissati dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 e dal decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 13 giugno 2007.

2. Le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, n. 1) sono remunerate sulla base dei medesimi parametri di sui al comma 1, ovvero, limitatamente a quelle antecedenti la notifica della cartella di pagamento, possono essere regolate con convenzione con l'ente creditore così come previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Le altre attività, di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, n. 2), sono remunerate secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni normative vigenti nonché, ove previsto, attraverso apposite convenzioni o contratti di servizio applicando corrispettivi determinati sulla base dei costi di produzione, rilevati nella precedente annualità.

4. Resta ferma l'erogazione del contributo previsto dall'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, qualora ricorrano le circostanze ivi previste.

Art. 12.
Consultazione pubblica sugli atti a rilevanza generale

1. Salvo i casi di urgenza, l'Agenzia promuove la partecipazione dei soggetti interessati, pubblicando, nei casi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, gli atti a rilevanza generale, sia in apposita sezione del sito internet, almeno sessanta giorni prima della loro adozione ed entrata in vigore.

2. I soggetti interessati, previa identificazione, possono presentare osservazioni e proposte di modifica.

3. Il Comitato di gestione seleziona gli atti di rilevanza generale per i quali avviare la consultazione pubblica e definisce le modalità di consultazione valutandone l'opportunità. Il comitato stabilisce per ogni consultazione, i soggetti interessati, stabilisce se si tratta di una procedura aperta ad un numero ristretto di soggetti o a chiunque sia interessato a partecipare, e definisce le regole di partecipazione.

Art. 13.
Bilancio

1. Fatto salvo per quello relativo al 2017, l'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il presidente trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile; il Collegio dei revisori dei conti lo esamina entro i successivi 15 giorni.

All'esito, il presidente presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al comitato di gestione per la sua deliberazione. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il presidente trasmette il bilancio unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti al Ministero dell'economia e delle finanze per la approvazione. Il comitato di gestione delibera entro i termini di cui all'art. 24, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 il bilancio preventivo (budget economico annuale), redatto in termini di competenza economica. Il budget economico annuale, ai fini della riconciliazione con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, è riclassificato secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.

3. Per i bilanci preventivi e consuntivi dell'Agenzia trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 193 del 2016.

4. Il budget economico, è sottoposto al collegio dei revisori almeno 15 giorni prima della relativa deliberazione. Il budget economico, integrato dalla relazione del collegio dei revisori e corredato degli allegati di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, è trasmesso entro 10 giorni dalla relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per la sua approvazione, secondo le disposizioni dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del budget in tempo utile per l'apertura contabile dell'esercizio, il Comitato di gestione, delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Art. 14.
Fonti finanziarie

1. L'Agenzia, ai fini dello svolgimento della propria attività, può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a dodici dodicesimi dei ricavi di cui all'art. 11.

2. Può inoltre far ricorso al sistema finanziario, nelle forme consentite dalla legge, per assicurare il presidio del fabbisogno derivante da operazioni di durata pluriennale quali l'incasso differito di crediti immobilizzati ovvero soggetti a piani di rientro pluriennali.

Art. 15.
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di nominare, su parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dell'Agenzia.

2. I requisiti del dirigente preposto e i suoi compiti di controllo sono definiti nel regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, qualora nominato secondo le modalità di cui al comma 1, può essere revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa.

4. Il Comitato di gestione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. A tal fine sono previsti la verifica e l'adeguamento delle strutture e dei processi organizzativi e l'implementazione della normativa aziendale, nonché degli applicativi utilizzati.

Art. 16.
Rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze

1. L'Agenzia comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, le deliberazioni adottate dal Comitato di gestione relative:

a) alle modifiche dello Statuto;

b) alle modifiche ai regolamenti di amministrazione e contabilità;

c) ai bilanci preventivi ed eventuali revisioni in corso d'anno, nonché ai bilanci di esercizio;

d) alle proposte di variazione del modello di remunerazione dell'agente della riscossione, in recepimento delle relative previsioni normative, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'attività e la pubblicazione dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione ex art. 9 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

e) alla costituzione di società strumentali al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, nonché alla costituzione delle riserve di cui all'art. 3, comma 2, del presente Statuto;

f) all'acquisizione e vendita di beni immobili e ogni ulteriore operazione immobiliare per il perseguimento delle finalità e dei compiti istituzionali dell'Agenzia, nonché alle partecipazioni in società, imprese ed enti costituiti o da costituire, strumentali al perseguimento delle finalità dell'Agenzia;

g) alla relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14-*bis* del decreto-legge n. 193 del 2016, ai fini dell'individuazione delle procedure e metodologie di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi;

h) al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale;

i) agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 193 del 2016.

2. Sono soggette ad approvazione secondo le modalità e nelle forme previste dall'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999 le deliberazioni indicate al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)* e *i)*. Per le deliberazioni relative al bilancio di previsione e al bilancio di esercizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Art. 17.
Rapporti con l'Agenzia delle entrate

1. I rapporti con la Agenzia delle entrate per i servizi prestati e per la condivisione delle banche dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio della riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 193 del 2016, sono regolati convenzionalmente.

2. Ai fini di assicurare la massima trasparenza e pubblicità, l'attività di riscossione svolta dall'Agenzia è soggetta a monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate.

3. A tal fine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette rendicontazioni periodiche sullo stato e andamento della riscossione.

Art. 18.
Commissario straordinario

1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze può essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del presidente e del Comitato di gestione.

2. La nomina è disposta per un periodo di sei mesi e può essere prorogata una sola volta per non oltre sei mesi.

Art. 19.
Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Statuto, deliberate dal Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *a)*, sono approvate con le modalità di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

2. Fermo restando che l'Agenzia subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., la stessa opera nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

3. Tutte le attività propedeutiche all'istituzione dell'Agenzia e l'adozione di tutti i necessari atti e provvedimenti sono effettuate dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2017.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti da tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Commissario straordinario nella fase transitoria di costituzione dell'Agenzia, finalizzati alla piena operatività della stessa. I medesimi atti restano validi ed efficaci fino a nuove determinazioni da parte degli organi dell'Agenzia di cui all'art. 1.

17A04376

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 il territorio della Regione Puglia è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità caratterizzati da una straordinaria ondata di gelo e da eccezionali precipitazioni nevose che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato eccezionali accumuli nevosi con conseguenti gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività agricole e produttive, nonché l'abbattimento di alberature;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note della Regione Puglia del 20 gennaio e del 1° marzo 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 29 maggio 2017, prot. n. CG/0035997;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 27 e 28 marzo 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 all'11 gennaio 2017 nel territorio della Regione Puglia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Puglia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 10.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A04353

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei Comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017 con la quale è stato disposto un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 dicembre 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 gennaio 2017, n. 430, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nell'ultima decade del mese di novembre 2016 nel territorio della Regione Piemonte;

Vista la nota del Presidente della Regione Piemonte - Commissario delegato del 31 maggio 2017 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 15 giugno 2017, prot. n. CG/0039866;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e di Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A04354

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezio-

nali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'11 gennaio 2017, n. 434 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona;

Vista la nota del Presidente della Regione Liguria del 14 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 15 giugno 2017, prot. n. CG/0039880;

Considerato che gli interventi sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Imperia e di Savona.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A04355

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 il territorio della Regione Basilicata è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da una straordinaria ondata di gelo e da eccezionali precipitazioni nevose, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato eccezionali accumuli nevosi con conseguenti movimenti franosi, allagamenti, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ferroviarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività agricole e produttive;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note della Regione Basilicata del 16 gennaio e del 6 marzo 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 30 maggio 2017, prot. n. CG/36232;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 28 e 29 marzo 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di

emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 nel territorio della Regione Basilicata.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Basilicata provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 8.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A04356

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2017

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nel mese di gennaio 2017 il territorio della Regione Molise è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità, caratterizzati da eccezionali precipitazioni nevose e forti raffiche di vento, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato eccezionali accumuli nevosi con conseguenti gravi movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali, nonché alle attività agricole e produttive;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Viste le note della Regione Molise del 12 gennaio, del 5 e del 20 aprile e del 18 maggio 2017;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 30 maggio 2017, prot. n. CG/0036315;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 26, 27 e 28 aprile 2017;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Molise provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 5.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A04357

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017.

Rideterminazione degli importi, di cui alle delibere del 29 dicembre 2016, riconosciuti ai soggetti privati con riferimento agli eventi calamitosi che riguardano le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 16 GIUGNO 2017

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 5 della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera *e)* del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive con le modalità del finanziamento agevolato;

Visti i commi da 423 a 428 dell'art. 1 della citata legge n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni» adottata in attuazione del combinato disposto della citata lettera *e)*, del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge n. 208/2015;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 374, n. 375, n. 376, n. 377, n. 378, n. 380, n. 383, n. 385 del 16 agosto 2016 recanti disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, relativamente agli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Emilia Romagna, nel limite complessivo di euro 13.852.516,07, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 374/2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Lazio, nel limite complessivo di euro 2.732.872,57, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 375/2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Liguria, nel limite complessivo di euro 10.327.244,58, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 376/2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Lombardia, nel limite complessivo di euro 3.937.173,73, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai

beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 377/2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Marche, nel limite complessivo di euro 15.366.929,67, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 378/2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Piemonte, nel limite complessivo di euro 4.768.322,50, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 380/2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Toscana, nel limite complessivo di euro 19.593.995,20, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 383/2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Umbria, nel limite complessivo di euro 5.936.104,95, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 384/2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, con cui sono stati determinati gli importi autorizzabili in relazione agli eventi calamitosi che hanno interessato la Regione Veneto, nel limite complessivo di euro 8.914.374,22, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili all'esito dell'attività istruttoria di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 385/2016;

Viste le note prot. n. 0016797 del 6 marzo 2017, n. 0027474 e n. 0027479 del 19 aprile 2017 con le quali il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiesto alle predette Regioni, anche all'esito dei controlli a campione di cui al punto 15.2 dell'allegato 1 alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sopra citate, un aggiornato elenco riepilogativo dei beneficiari dei contributi in argomento dal quale poter evincere la eventuale rideterminazione dell'ammontare complessivo dei contributi concedibili, nei limiti dell'importo già assegnato a ciascuna Regione con le delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016;

Viste le note della Regione Emilia-Romagna del 31 marzo 2017, della Regione Lazio del 29 marzo 2017, della Regione Liguria del 5 aprile 2017, della Regione Marche del 30 marzo 2017, della Regione Piemonte del 30 marzo 2017, della Regione Toscana del 7 aprile 2017, della Regione Umbria del 12 maggio 2017 e della Regione Veneto del 30 marzo 2017 con cui sono state trasmesse le variazioni alle tabelle riepilogative di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, già pubblicate sul sito web istituzionale di ciascuna Regione;

Vista, in particolare, la nota 28 marzo 2017 con cui la Regione Lombardia ha comunicato, ad invarianza di plafond assegnato, un diverso beneficiario del contributo spettante, rispetto a quello indicato nella tabella riepilogativa della richiamata delibera del 29 dicembre 2016;

Tenuto conto che anche le predette variazioni dovranno essere pubblicate da ciascuna Regione sul rispettivo sito web istituzionale;

Considerato che le Regioni Basilicata e Molise non hanno comunicato variazioni agli elenchi dei beneficiari, e la Regione Puglia con nota del 21 aprile 2017 ha confermato gli elenchi dei beneficiari dei contributi con gli importi già oggetto della relativa delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016;

Considerato che le variazioni oggetto della presente delibera non determinano un aumento del plafond assegnato a ciascuna Regione con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016;

Vista la nota del Capo Dipartimento della protezione civile prot. CG/0033792 del 19 maggio 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, i contributi concessi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili con le modalità del finanziamento agevolato, di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2016, sono rideterminati nei seguenti termini:

a) Regione Emilia-Romagna euro 13.831.915,03 suddivisi come segue:

avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo ed aprile 2013 ed il giorno 3 maggio nel territorio della Regione Emilia-Romagna, euro 5.204.031,75;

avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia e Rimini, euro 1.600.703,10;

avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Parma e Piacenza, euro 1.777.705,66;

avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015, euro 3.408.807,58;

eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Parma e Piacenza, euro 1.840.666,94;

b) Regione Lazio euro 2.371.042,13 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 31 gennaio al 4 febbraio 2014 nel territorio delle Province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo;

c) Regione Liguria euro 10.267.412,46 suddivisi come segue:

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014 nel territorio della Regione Liguria, euro 3.159.420,63;

avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e dei Comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in Provincia di La Spezia, euro 2.022.943,78;

eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Liguria nei giorni dal 3 al 18 novembre 2014, euro 4.803.229,96;

eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova, euro 281.818,09;

d) Regione Lombardia euro 3.937.173,73 suddivisi come segue:

eventi atmosferici verificatisi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della Regione Lombardia, euro 1.779.288,41;

avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nei giorni dall'11 al 22 novembre 2014, euro 2.157.885,32;

e) Regione Marche euro 15.340.871,21 suddivisi come segue:

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della Regione Marche, euro 2.862.164,95;

avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 2 al 4 maggio 2014 nel territorio della Regione Marche, euro 10.300.664,90;

eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche, euro 2.178.041,36;

f) Regione Piemonte euro 4.763.931,81 suddivisi come segue:

eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle Province di Torino, Alessandria, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei giorni dal 12 al 14 ottobre, il 4 e 5, l'11 e 12 ed il 14 e 15 novembre 2014, euro 4.692.966,43;

eventi meteorologici che nei giorni dal 15 al 17 marzo e dal 23 al 25 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Asti e Cuneo e dei Comuni di Strevi in Provincia di Alessandria e di Viù in Provincia di Torino, euro 70.965,38;

g) Regione Toscana euro 19.044.859,96 suddivisi come segue:

avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni Comuni delle Province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, euro 864.765,79;

avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della Regione Toscana, euro 1.184.230,80;

eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 1° gennaio all'11 febbraio 2014 nel territorio della Regione Toscana, euro 2.278.540,81;

eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, euro 4.326.073,69;

avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle Province di Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa nei giorni dall'11 al 14 ottobre 2014 ed il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara nei giorni dal 5 al 7 novembre 2014, euro 3.707.556,35;

avversità atmosferiche che il giorno 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia, euro 6.412.975,96;

eventi meteorologici che nei giorni 24 e 25 agosto 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Siena, euro 270.716,56;

h) Regione Umbria euro 5.897.252,32 in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014;

i) Regione Veneto euro 8.820.766,80 suddivisi come segue:

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto, euro 934.608,80;

eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto, euro 4.678.526,27;

eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio della Regione Veneto ed il 4 agosto 2015 nel territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo, euro 3.207.631,73.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

17A04358

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 marzo 2017.

Revoca del decreto 19 dicembre 2014, n. 4593/Ric. di concessione dell'agevolazione in favore della società Personal Factory S.p.a., per il progetto DM64161, anno 2012. (Decreto n. 533).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, protocollo Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Personal Factory S.p.A. il 17 settembre 2012, DM64161, relativa al bando dell'anno 2012 per il progetto di ricerca dal titolo «Processi e formulati innovativi per l'edilizia» per un costo complessivo di euro 400.000,00;

Vista la nota del MIUR del 25 luglio 2013, protocollo n. 18696, con cui si comunica che con decreto n. 1368/Ric. del 17 luglio 2013 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 200.000,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 dicembre 2015;

Visto il decreto direttoriale n. 4593/Ric. del 19 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società Personal Factory S.p.A. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 200.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il Laboratorio Archa S.r.l., laboratorio di ricerca inserito nell'albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 25 luglio 2013, protocollo n. 18696, con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota del 2 febbraio 2016, protocollo n. 1932, con cui la Società Personal Factory S.p.A., ha trasmesso documentazione tecnico-scientifica finale e documentazione amministrativo-contabile incompleta e insufficiente relativa ai pagamenti dovuti al Laboratorio Archa S.r.l.;

Vista la nota del 9 marzo 2016, protocollo n. 4501, con cui il Laboratorio Archa ha trasmesso la quietanza liberatoria relativa al contratto di ricerca stipulato con la Società Personal Factory S.p.A., per un importo pari ad euro 50.000,00 su 400.000,00 dovuti dalla società al laboratorio stesso;

Vista la nota dell'11 maggio 2016, protocollo n. 8951, con cui il Ministero ha comunicato che, riguardo al decorso del suddetto termine 31 dicembre 2015, si prendeva atto e si segnalava che la documentazione conclusiva richiesta risultava incompleta agli atti dello scrivente ufficio. A tale proposito, comunicava che in caso di mancata ricezione della documentazione o in assenza di idonee motivazioni e controdeduzioni da inviarsi allo scrivente ufficio, entro e non oltre il 31 luglio 2016, il Ministero avrebbe dichiarato codesta società decaduta dalle agevolazioni per il progetto in argomento, ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto che la Società Personal Factory S.p.A. non ha provveduto a trasmettere al Ministero documentazione amministrativo-contabile completa e sufficiente relativa ai pagamenti dovuti al Laboratorio Archa S.r.l. e non ha trasmesso controdeduzioni;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 4593/Ric. del 19 dicembre 2014, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM64161 presentato da Personal Factory S.p.A.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con decreto direttoriale del 19 dicembre 2014, n. 4593/Ric. in favore della Società Personal Factory S.p.A., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM64161, è revocata per un importo complessivo pari ad euro 200.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 15 marzo 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 523

17A04312

DECRETO 15 marzo 2017.

Revoca del decreto 28 febbraio 2005, n. 332/Ric. di concessione dell'agevolazione in favore della società TQS S.r.l., per il progetto DM14084, anno 2004. (Decreto n. 534).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11 recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593 che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Total Quality Solution (di seguito TQS S.r.l.) il 5 maggio 2004, DM14084, relativa al bando dell'anno 2004 per il progetto di ricerca dal titolo: «Sistemi di Total Quality Management» per un costo complessivo di euro 413.000,00;

Vista la nota del MIUR del 16 dicembre 2004, prot. n. 11252 con cui si comunica che con decreto n. 1626/Ric. del 30 novembre 2004 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta ed è stata richiesta originale o copia autentica del contratto di ricerca stipulato nel 2004;

Visto il D.D. n. 332/Ric. del 28 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, inter alia, la Società TQS S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari a euro 200.000,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della riduzione dell'importo del suindicato contratto, pari ad euro 400.000,00, stipulato con il Laboratorio Consorzio Interuniversitario H2CU per la formazione internazionale dell'Università degli Studi di Roma «Sapienza», laboratorio di ricerca inserito nell'albo ministeriale;

Vista la nota del 29 aprile 2015, prot. n. 31822/15 della Guardia di Finanza di Perugia, pervenuta, a mezzo P.E.C., al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), il 7 maggio 2015, prot. n. 9785, con cui lo scrivente ufficio è stato messo al corrente di illeciti in merito a contributi pubblici erogati sotto forma di credito di imposta dal Ministero ai sensi dell'art. 14 lett.c) del decreto ministeriale n. 593/2000 per progetti di ricerca industriale, a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR). La Guardia di Finanza ha segnalato indebite percezioni da parte dei beneficiari di contributi di natura nazionale. In particolare, le attività investigative eseguite hanno riguardato i fatti connessi all'utilizzo delle provvidenze pubbliche di natura nazionale, concesse ed erogate dal Ministero secondo la cosiddetta «procedura automatica», in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che hanno sostenuto costi per progetti e/o commesse di ricerca industriale.

Vista la nota MIUR del 12 ottobre 2015, prot. n. 21191, con cui si richiede alla Società TQS S.r.l. di produrre la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva del progetto di ricerca finanziato ai sensi dell'art. 14, nonché di controdedurre rispetto alle eccezioni fondate dalla Guardia di Finanza, con la quale si è altresì comunicato che, in caso di mancata ricezione della documentazione o in assenza di idonee motivazioni e controdeduzioni allo scrivente ufficio entro il termine perentorio di quindici giorni, ai sensi dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 241, il Ministero avrebbe proceduto a dichiarare la Società decaduta dalle agevolazioni per il progetto in argomento;

Tenuto conto che la Società TQS S.r.l. non ha trasmesso documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva del progetto nei termini assegnati e non ha presentato controdeduzioni;

Vista la nota MIUR del 12 luglio 2016, prot. n. 13680, con cui si richiede al Centro Universitario per la Formazione Internazionale (H2CU) dell'Università di Roma «Sapienza»- facoltà di ingegneria, laboratorio commissionario del contratto di ricerca stipulato con la Società TQS S.r.l. di produrre la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva del progetto di ricerca finanziato ai sensi dell'art. 14;

Tenuto conto che il Centro Universitario per la Formazione Internazionale (H2CU) dell'Università di Roma «Sapienza»- facoltà di ingegneria S.r.l. non ha trasmesso documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile conclusiva del progetto nei termini assegnati e non ha presentato controdeduzioni;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 332/Ric. del 28 febbraio 2005, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM14084 presentato da TQS S.r.l.;

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con D.D. del 28 febbraio 2005, n. 332/Ric. in favore della Società TQS S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM14084, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 200.000,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e s.m.i.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 15 marzo 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 524

17A04313

DECRETO 8 giugno 2017.

Autorizzazione alla «Scuola ISIPSE - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale» ad aumentare, nella sede periferica di Milano, il numero degli allievi da 10 a 20 unità per ciascun anno di corso.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'istituto «Scuola ISIPSÈ - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione ad aumentare, nella sede principale di Roma, il numero massimo degli allievi da 10 a 20 unità;

Visto il decreto in data 1° agosto 2011 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare, nella sede periferica di Milano, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 10 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'11 novembre 2016;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 22 febbraio 2017 trasmessa con nota prot. 627 del 23 febbraio 2017;

Decreta:

Art. 1.

1 - La «Scuola ISIPSÈ - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale», abilitata con decreto in data 1° agosto 2011 ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzata ad aumentare, nella sede periferica di Milano, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A04306

DECRETO 12 giugno 2017.

Variazione di denominazione dell'Istituto «C.S.T.G. - Centro studio di terapia della Gestalt» di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 21 maggio 2001 con il quale l'istituto «Centro studi di terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 23 luglio 2004 di diniego ad istituire la sede periferica in Trecastagni;

Visto il decreto in data 9 febbraio 2007 di autorizzazione a trasferire la sede principale di Milano;

Visto il decreto in data 5 novembre 2015 di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica a Monteroni D'Arbia (SI);

Vista l'istanza dell'11 aprile 2017 con cui il predetto Istituto chiede l'autorizzazione alla modifica della denominazione in «C.S.T.G. - Centro studi di terapia della Gestalt»;

Visto il parere espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 30 maggio 2017 favorevole alla variazione della denominazione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Centro Studi di Terapia Gestalt ed esperenziale - C.S.T.G.», abilitato con decreto in data 21 maggio 2001 ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Milano, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «C.S.T.G. - Centro studi di terapia della Gestalt».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2017

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

17A04307

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 giugno 2017.

Modifica al decreto 5 maggio 2015 con il quale il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., in Modena, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all'art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'Allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 5 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2015 con il quale il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 5 giugno 2017 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 5 maggio 2015;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 5 maggio 2015 per le quali il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., ubicato in Modena, via Staffette Partigiane n. 44/46/48, è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile in ac. Acetico	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-20 R2006
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Metanolo	OIV MA-AS312-03A R2015
Ocratossina A	OIV MA-AS315-10 R2011
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R2016 Par. 4.C
Sovrapressione	OIV MA-AS314-02 R2003
Acidi organici: Acido citrico, Acido tartarico, Acido malico, Acido lattico, Acido acetico	OIV MA-AS-313-04 R2009
Acidità totale in ac. Tartarico	OIV MA-AS313-01 R2015
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04A R2012
Estratto secco non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R2012
Lieviti, Muffe (Conta)	OIV MA-AS4-01 R2010 Par. 6.1
Massa volumica e densità relativa a 20° C	OIV MA-AS2-01A R2012 Par.6
pH	OIV MA-AS313-15 R2011
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: 2,4,5-T; 2,4,5-TP; 2,4-D; 2,4-DB; 4-CPA;Acephate; Acetamiprid; Aclonifen; Acrinathrin; Aldicarb; Aldicarb-Sulfon; Aldicarb-Sulfoxid; Aldrin; Alfametrina; Alletrina; Atrazina; Avermectin B1a; Azinphos-Ethyl; Azinphos-Metyl; Azoxystrobin; Benalaxyl; Bendiocarb; Bentazone; Bifenox; Bifenthrin; Binapacryl; Bitertanol; Boscalid;Bromoconazolo; Bromophos, Bromophos-Ethyl, Bromopropylate, Bomoxynil; Bromuconazole; Bupirimate; Buprofezin; Butocarboxim; Cadusafos; Captafol; Captan, Carbaryl; Carbendazim; Carbofuran; Carboxin; Chinomethionat; Chlorfenapyr; Chlorfenson; Chlorfenvinphos; Chloridazon; Chlorothalonil; Chlorpropham; Chlorpyrifos; Chlorpyrifos-Metyl; Chlozolinate; Cinosulfuron b; Clofentezine; Clomazone; Clothianidin; Coumaphos; Cyanofenphos; Cyazofamid; Cycloxydim; Cyfluthrin (incl. beta-); Cyhalothrin, lambda-; Cymoxanil; Cypermethrin; Cyproconazole; Cyprodinil; Cyromazine; DDD o,p-; DDD p,p-; DDE o,p-; DDE p,p-; DDT o,p-; DDT p,p-; Deltamethrin; Demeton-S-Methyl; Demeton-S-Methylsulfon; Demeton-S-Methylsulfoxid; Diazinon; Dicamba; Dichlobenil; Dichlofenthion; Dichlofluanid;	OIV MA-AS323-08 R2012

Dichlorprop(incl.Dichlorprop-P); Dichlorvos; Diclobutrazolo; Dicloran; Dicofol; Dicrotophos; Dieldrin; Diethofencarb; Difenoconazole; Diflubenzuron; Diflufenican; Dimethachlor; Dimethoate; Dimethomorph; Diniconazole; Dioxathion; Diphenylamine; Disulfoton; Ditalimfos; Endosulfan,alfa-; Endosulfan,beta-; Endosulfansulfate; EPN; Epoxiconazole; Esfenvalerate; Ethiofencarb; Ethion; Ethofumesate; Ethoprophos; Etofenprox; Etoxazolo; Etridiazole; Etrimfos; Famoxadone; Fenamiphos; Fenarimol; Fenazaquin; Fenbuconazole; Fenchlorphos; Fenhexamid; Fenitrothion; Fenoxaprop-P; Fenoxycarb; Fenpropathrin; Fenpropridin; Fenpropimorph; Fenpyroximate; Fenson; Fenthion; Fenthion-Sulfon; Fenthion-Sulfoxide; Fenvalerate/Esfenvalerate (sum); Fipronil (somma di Fipronil + metabolita solfone espressa in Fipronil); Fluazifop; Fluazinam; Flucythrinate; Fludioxonil; Flufenacet; Flufenoxuron; Fluquinconazole; Fluroxypyr; Flurtamone; Flusilazole; Flutriafol; Fluvalinate; Folpet; Fomesafen; Fonofos; Furalaxil; (>= 0,005 mg/kg)	
Residui di fitofarmaci con metodo QuEChERS multiresiduale: Haloxyfop; HCH,alfa-; HCH,beta-; HCH,gamma-; Heptachlor; Heptenophos; Hexachlorobenzene; Hexaconazole; Hexaflumuron; Hexythiazox; Imazalil; Imazapyr; Imazaquin; Imazethapyr; Imazosulfuron b; Imidacloprid; Indoxacarb; Ioxynil; Iprodione; Iprovalicarb; Isofenphos; Isoproturon; Kresoxim-Methyl; Linuron; Lufenuron; Malaoxon; Malathion; MCPA; MCPB; MCPP; Mecarbam; Mepanipyrim; Mepronil; Metalaxyl; Metamitron; Metazachlor; Methamidophos; Methidathion; Methiocarb; Methomyl; Methoxychlor; Methoxyfenozide; Metobromuron; Metolachlor; Metosulam; Metribuzin; Metsulfuron-Methyl b; Mevinphos; Monocrotophos; Myclobutanil; Naphthoxyacetic acid,2-; Nitrofen; Nuarimol; Omethoate; Orthophenylphenol; Oxadixyl;Oxamyl; Oxyfluorfen, Paclobutrazol; Paraoxon; Paraoxon-Methyl; Parathion; Parathion-Methyl; Penconazole; Pencycuron; Pendimethalin; Permethrin; Phorate; Phosalone; Phosmet; Phosphamidon; Picoxystrobin; Piperonyl butoxide; Pirimicarb; Pirimiphos-Ethyl; Pirimiphos-Methyl; Prochloraz; Procymidone; Profenofos; Profluralin; Promecarb; Prometryn; Propamocarb; Propargite; Propham; Propiconazole; Propoxur; Propyzamide; Prosulfuron b; Prothiofos; Protoato; Pymetrozine; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyridaben; Pyridaphenthion; Pyrifenox; Pyrimethanil; Pyriproxyfen; Quinalphos; Quinmerac C; Quinoxyfen; Quintozene; Simazine; Spinosad, Spinosyn A; Spinosyn	OIV MA-AS323-08 R2012

D; Spiroxamine; Sulfotep; Tebuconazole; Tebufenozide; Tebufenpyrad; Tecnazene; Teflubenzuron; Tefluthrin; Terbacil; Terbufos; Terbuthylazine; Terbutryn; Tetrachlorvinphos; Tetraconazole; Tetradifon; Tetramethrin; Thiabendazole; Thiacloprid; Thiamethoxam; Thifensulfuron-Metyl b; Thiodicarb; Thiofanox; Thiometon; Thiophanate-Metyl; Tolclofos-Methyl; Tlylfluanid; Triadimefon; Triadimenol; Tri-Allate; Triazophos; Triclopyr; Triclorfon; Tricyclazole; Trifloxystrobin; Triflumizole; Triflumiron; Trifluralin; Triforine; Trimethacarb; Vamidothion; Vinclozolin. (>= 0,005 mg/kg)	
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (7-20%)	OIV MA-AS312-01A R2016 Par. 4.C
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01A R2009

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 giugno 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Istituto di ricerche agrindustria S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04304

DECRETO 7 giugno 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto nord est qualità, in San Giovanni al Natisone, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'Allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 9 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 6 dicembre 2016 con il quale il Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto nord est qualità, ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), via Antica n. 24/3, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 aprile 2017 e perfezionata in data 5 giugno 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 maggio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto nord est qualità, ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), via Antica n. 24/3, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 maggio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio di analisi e ricerca dell'Istituto nord est qualità, perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (0,5÷10 g/l) (Acido tartarico) - Acidity (0,5 to 10 g/L) (tartaric acid) (da calcolo)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale (0,5÷10 g/l) (Acido tartarico) - Total acidity (0.5 to 10 g/l) (Tartaric Acid)	OIV-MA-AS313-01 R2015
Acidità volatile (0,10÷2,00 g/l) (Acido acetico) - Volatile acidity (0.10 to 2.00 g/l) (acetic acid)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (20÷250 mg/L) - Sorbic acid (20÷250 mg/L)	OIV MA-AS313-14 A R2009
Anidride solforosa (5÷500 mg/l) - Sulphur dioxide (5 to 500 mg/l)	OIV-MA-AS323 04 A R2012
Estratto non riduttore (1÷80 g/l) - Non-reducing extract (1 to 80 g/l), escluso il saccarosio (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03 B R2012 + OIV MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale (1÷310 g/l) Total extract (1 to 310 g/l), escluso il saccarosio	OIV-MA-AS2-03 B R2012
Glucosio e fruttosio(0,2÷300 g/l) - Glucose and fructose (0,2÷300 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,9÷1,1 Kg/l, 0,9÷1,1) - Density and relative density at 20°C (0.9 to 1.1 Kg/l, 0.9 to 1.1)	OIV-MA-AS2-01A Par.5 R2012
pH (3÷7 un. pH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico (4÷18% vol) - Alcoholic strength by volume, (4 to 18 vol%)	OIV-MA-AS312-01A R2009 metodo 4.B
Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale (0,02÷18% vol, 4÷36% vol) - Alcoholic strength by volume, Potential alcoholic strength by volume (0.02÷18% vol, 4 to 36% vol) (da calcolo)	Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 A R2009 + OIV MA-AS311-02 R2009

17A04305

DECRETO 8 giugno 2017.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela Casciotta d'Urbino DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Casciotta d'Urbino».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino»;

Vista l'istanza presentata in data 11 ottobre 2016 (prot. Mipaaf n. 75053 dell'11 ottobre 2016) dal Consorzio per la tutela Casciotta d'Urbino DOP con sede legale in Metauro (PS), via Cerbara n. 81, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <caseifici> nella filiera <formaggi stagionati> individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Assam con nota del 15 dicembre 2016 (prot. Mipaaf n. 93709 del 15 dicembre 2016) autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Casciotta d'Urbino»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela Casciotta d'Urbino DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio per la tutela Casciotta d'Urbino DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Casciotta d'Urbino» registrata con il regolamento (CE) n. 1107 della commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 148 del 21 giugno 1996.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio Casciotta d'Urbino DOP, con sede in Metauro (PS), via Cerbara n. 81 è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Casciotta d'Urbino».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Casciotta d'Urbino» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Casciotta d'Urbino» appartenenti alla categoria «caseifici», nella filiera formaggi stagionati, individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04309

DECRETO 8 giugno 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva DOP Dauno a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti di-

rettamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva DOP Dauno il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto il decreto ministeriale dell'11 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva DOP Dauno il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria <olivicoltori> nella filiera <grassi (oli)> individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità con nota dell'11 maggio 2017 (prot. Mipaaf n. 37957 del 12 maggio 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Dauno»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva DOP Dauno a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Dauno»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 26 aprile 2002 e confermato da ultimo con decreto 11 aprile 2014, al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva DOP Dauno con sede legale in Foggia, via Valentini Vista Franco n. 1 - c/o Confindustria Foggia, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Dauno»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle Denominazioni di origine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04310

DECRETO 8 giugno 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Melannurca Campana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 417 della Commissione del 10 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 72 dell'11 marzo 2006 con il quale è stata registrata la Indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Melannurca Campana»;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2014, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Melannurca Campana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità con nota del 1° febbraio 2017, protocollo n. 186/NA_17 (protocollo Mipaaf n. 8725 del 2 febbraio 2017), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Melannurca Campana»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Melannurca Campana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 aprile 2007 e confermato da ultimo con decreto 20 dicembre 2013, al Consorzio di tutela Melannurca Campana IGP con sede legale in Caserta, Via Verdi n. 29, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Melannurca Campana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A04311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2014, 2015 e 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento in via sperimentale dello Screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. (Delibera n. 41/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e successive modificazioni, ed in particolare

l'art. 1, comma 229, il quale dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto ministeriale, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato-regioni, preveda di effettuare anche in via sperimentale lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, incrementando a tal fine il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2014), ed in particolare l'art. 1, comma 167, che incrementa di ulteriori 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 229 della legge n. 147/2013 sopra citata;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 167, recante: «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie», la quale, all'art. 6, comma 6, dispone la cessazione della fase di sperimentazione e dell'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali, previste dall'art. 1, comma 229, della già citata legge n. 147/2013, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di inserimento nei LEA dei detti accertamenti diagnostici previsto al comma 1 del citato art. 6, legge n. 167/2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 13 ottobre 2016 che, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 1, comma 229, della legge n. 147/2013, reca: «Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie e che all'art. 7, commi 1 e 2, definisce i criteri di riparto tra le regioni per gli anni 2014, 2015 e 2016 in relazione al numero medio annuo di nati nel quinquennio precedente all'anno di riferimento;

Vista la sotto richiamata normativa che stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nei propri territori, senza alcun rapporto a carico del bilancio dello Stato (Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge n. 724/1994, art. 34, comma 3; Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge n. 662/1996, art. 1, comma 144; Regione Sardegna ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 836), ad eccezione della Regione Siciliana per la quale, ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, è stata applicata l'aliquota di compartecipazione alla spesa sanitaria pari al 49,11 per cento;

Viste le proprie delibere del 29 aprile 2015 e del 3 marzo 2017, concernenti il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, con le quali si è provveduto ad accantonare le relative somme destinate allo screening neonatale, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le regioni della somma complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2014 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare al finanziamento in via sperimentale dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie;

Considerato che i criteri di riparto contenuti nella suddetta proposta sono conformi a quanto stabilito nel decreto del Ministro della salute già citato;

Tenuto conto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal citato art. 6, comma 1, della legge n. 167/2016 e alla cui entrata in vigore è subordinata la cessazione della fase di sperimentazione e dell'attività del Centro di coordinamento sugli screening neonatali, è tuttora in fase di perfezionamento e non risulta comunque emanato per tutto l'anno 2016;

Vista l'intesa sancita sulla ripartizione in esame in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 dicembre 2016 (Rep. atti n. 243/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta, svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 sono ripartite e assegnate alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, le quote di 5.000.000 di euro per l'anno 2014, di 10.000.000 di euro per l'anno 2015 e di 10.000.000 di euro per l'anno 2016, per un totale complessivo di 25.000.000 di euro, destinate al finanziamento, in via sperimentale, dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 833

ALLEGATO

FSN 2014, 2015 e 2016

RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DELLE QUOTE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLO SCREENING NEONATALE PER LA DIAGNOSI DELLE PATOLOGIE METABOLICHE EREDITARIE
Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 229)

(importi in unità di euro)

REGIONI	RIPARTO 2014 *TOTALE ASSEGNATO*	RIPARTO 2015 *TOTALE ASSEGNATO*	RIPARTO 2016 *TOTALE ASSEGNATO*
PIEMONTE	386.595	773.946	773.218
VALLE D'AOSTA	-	-	-
LOMBARDIA	968.388	1.933.118	1.931.361
P.A. BOLZANO	-	-	-
P.A. TRENTO	-	-	-
VENETO	465.539	925.026	917.998
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	-	-
LIGURIA	120.027	239.499	238.695
EMILIA ROMAGNA	414.950	828.037	826.632
TOSCANA	323.270	649.234	646.245
UMBRIA	79.222	158.833	157.523
MARCHE	140.643	278.925	277.763
LAZIO	552.424	1.114.655	1.121.608
ABRUZZO	116.101	234.450	234.925
MOLISE	24.363	49.346	49.383
CAMPANIA	579.934	1.153.942	1.157.023
PUGLIA	369.552	737.653	735.349
BASILICATA	46.076	91.940	92.552
CALABRIA	178.419	359.495	364.018
SICILIA (*)	234.497	471.901	475.707
SARDEGNA	-	-	-
TOTALI	5.000.000	10.000.000	10.000.000

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste, pari al 49,11% della relativa quota spettante, in funzione della compartecipazione della Regione stessa, ai sensi dell'art. 1, comma 830 della L. 296/2006.

17A04302

DELIBERA 3 marzo 2017.

Fondo sanitario nazionale 2016 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (Delibera n. 40/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a)*, dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare il comma 7 dell'art. 3-*ter* recante «Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari», che autorizza, a valere sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale, la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, come convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 2013, n. 57, che all'art. 1, nel fissare al 1° aprile 2014 la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, come convertito, con modificazioni, in legge 30 maggio 2014, n. 81, che all'art. 1, nel prevedere lo slittamento al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha ulteriormente ridotto la predetta autorizzazione di spesa di 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,46 milioni di euro per l'anno 2015;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, entrato in vigore il 5 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia siano chiamati a svolgere, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito;

Vista la propria delibera adottata in data odierna, concernente il riparto tra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2016, che ha destinato la somma di euro 55.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

Vista la nota del Ministero della salute n. 390 del 16 gennaio 2017 con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della somma di 55.000.000 di euro da destinare per l'anno 2016 al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali, secondo gli stessi criteri utilizzati per il riparto relativo all'anno 2015;

Vista l'intesa sancita, sulla ripartizione in esame, in sede di Conferenza unificata nella seduta del 22 dicembre 2016 (rep. atti n. 147/CU);

Considerato che, nella citata proposta, i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2016, pari a 55.000.000 di euro, sono riferiti per il 50 per cento alla popolazione residente in ciascuna regione o provincia autonoma alla data del 31 dicembre 2015 (dati ISTAT) e per il restante 50 per cento al numero di persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2014, suddivise per regione o provincia autonoma di provenienza, così come comunicato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia;

Considerato che il trasferimento delle sopra indicate risorse alle regioni a statuto speciale è subordinato al trasferimento delle funzioni in materia di medicina penitenziaria, comprensive nel caso specifico del superamento degli opg, con le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle correlate norme di attuazione, così come stabilito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008;

Considerato che per le regioni Sardegna e Valle d'Aosta le funzioni risultano già trasferite, rispettivamente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2011 e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2014 emanato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010;

Considerato che per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano la quota spettante viene resa indisponibile e che gli oneri sono posti a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali, in applicazione del già citato art. 2, comma 109, della legge 191/2009, nonché del già citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252;

Considerato che per la Regione Friuli-Venezia Giulia la quota spettante viene accantonata poiché il relativo trasferimento delle funzioni in materia di superamento degli opg è subordinato al trasferimento delle risorse da parte dell'Amministrazione statale tramite aumento della quota di compartecipazione ai tributi erariali, che dovrà essere determinato e disposto da una legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010;

Considerato che per la Regione Siciliana il periodo di riconoscimento del trasferimento delle funzioni, ai fini dell'assegnazione della relativa quota, decorre dal 5 aprile 2016 fino al 31 dicembre 2016, ai sensi del già citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2015 contenente le norme di attuazione del proprio statuto speciale per il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria, mentre per il periodo antecedente, dal 1° gennaio 2016 al 4 aprile 2016, la relativa quota non viene assegnata;

Considerato infine che, ai sensi del citato art. 3-*ter* del decreto-legge n. 211/2011, la proposta subordina l'erogazione delle risorse all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali presentati, a valere sulle disponibilità per gli anni 2012 e 2013, per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n 1068 del 3 marzo 2017, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, con le osservazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità a carico del Fondo sanitario nazionale 2016, l'importo di euro 55.000.000,00 — destinato al finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-*ter*, comma 7 del decreto-legge n. 211/2011, come convertito, con modificazioni, in legge n. 9/2012 — è ripartito tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1, viene assegnata alle regioni a statuto ordinario, nonché alle regioni Sardegna, Valle d'Aosta e alla Regione Siciliana, la somma di euro 51.954.086, ripartita tra le medesime secondo quanto indicato nella citata tabella allegata alla presente delibera.

3. Nell'ambito della ripartizione di cui al punto 1, viene in particolare assegnata alla Regione Siciliana la somma di euro 4.339.299, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2015 richiamato in premessa, mentre la restante somma, pari a 1.521.157 rimane accantonata. La quota relativa alla Regione Friuli-Venezia Giulia, pari a euro 880.965, è accantonata non essendo stata emanata la legge statale di modifica dello statuto regionale, in applicazione delle procedure dell'art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010. La quota relativa alle province autonome di Trento e di Bolzano, pari a euro 643.792, resta indisponibile ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010 richiamati in premessa.

Roma, 3 marzo 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 772

ALLEGATO

FSN 2016 - Finanziamento degli oneri di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)

(Art.3-ter del decreto-legge n. 211/2011 convertito nella legge n. 9/2012)

(unità di euro)

REGIONI	RIPARTO	QUOTE ACCANTONATE O INDISPONIBILI	QUOTE ASSEGNATE
Piemonte	3.674.294		3.674.294
Valle d'Aosta	57.719		57.719
Lombardia	9.447.549		9.447.549
P.A. Bolzano (*) P.A. Trento (*)	643.792	643.792	-
Veneto	3.660.342		3.660.342
Friuli Venezia Giulia (**)	880.965	880.965	-
Liguria	1.980.767		1.980.767
Emilia Romagna	3.039.432		3.039.432
Toscana	3.416.104		3.416.104
Umbria	690.436		690.436
Marche	1.109.017		1.109.017
Lazio	6.188.619		6.188.619
Abruzzo	1.133.309		1.133.309
Molise	386.979		386.979
Campania	6.089.720		6.089.720
Puglia	2.584.807		2.584.807
Basilicata	464.672		464.672
Calabria	2.120.926		2.120.926
Sicilia (***)	5.860.456	1.521.157	4.339.299
Sardegna	1.570.095		1.570.095
TOTALE	**55.000.000**	**3.045.914**	**51.954.086**

(*) La somma spettante è resa indisponibile e le relative spese sono a carico dei propri fondi sanitari provinciali, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2010.

(**) La somma spettante è accantonata in attesa del trasferimento della funzione.

(***) La somma assegnata è pari a 4.339.299 euro, calcolata in proporzione al periodo di svolgimento della funzione (5 aprile 2017 - 31 dicembre 2017), ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 222/2015.

17A04303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.».

Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, recante: «Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 99 del 29 aprile 2017.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nel supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 23 giugno 2017, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017».

17A04579

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «CAPÓN DE VILALBA».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 188 del 14 giugno 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta della denominazione «CAPÓN DE VILALBA», presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

17A04308

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-150) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00